

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-05251 Monai: Richieste di restituzione di somme percepite dai titolari di pensione minima INPS	105
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	107

INTERROGAZIONI

Giovedì 29 marzo 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.15.

5-05251 Monai: Richieste di restituzione di somme percepite dai titolari di pensione minima INPS.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Carlo MONAI (IdV), nell'esprimere soddisfazione per la disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo rispetto a una sollecita risposta, fa presente che il problema in questione, nonostante i chiarimenti resi, permane e richiede una urgente soluzione. Fa notare che la richiesta da parte dell'INPS della restituzione dell'indebito nei confronti di pensionati in condizioni disagiate, oltre ad apparire vessatoria e iniqua dal punto di vista della giustizia sociale, sembra-

rebbe presentare profili di dubbia legittimità anche sotto l'aspetto giuridico, atteso che la normativa in materia risulta contraddittoria e poco chiara, soprattutto in relazione ai limiti reddituali da considerare ai fini del recupero dell'indebito. Nel rilevare che la corretta interpretazione della norma rappresenta una premessa indispensabile per la prevenzione di eventuali contenziosi, ricorda come, nella corrente legislatura, vi siano stati altri casi – come quello del riconoscimento del cosiddetto « *bonus bebé* » – nei quali il carattere vago e generico della normativa ha determinato pesanti conseguenze a scapito dei cittadini.

Giudica, pertanto, necessaria un'iniziativa che preveda una sanatoria a favore dei pensionati interessati, al fine di intervenire a sostegno di soggetti che, in tempi di crisi, già stentano a sopravvivere con la pensione minima e rischiano di vedere ridotto il loro minimo assegno di sussistenza per rimborsare quanto l'INPS, per un proprio errore, ha pagato in eccesso. In tale prospettiva, auspica che si possa proseguire la discussione della risoluzione a prima firma del deputato Damiano, sottoscritta da quasi tutti i

gruppi e vertente proprio su tale argomento, di cui si è già avviato l'esame presso la XI Commissione, affinché, attraverso l'approvazione di uno specifico atto di indirizzo, il Governo sia stimolato ad assumere iniziative al riguardo nel primo provvedimento utile, in coerenza con l'esigenza di rendere meno buocra-

tico e complicato il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ALLEGATO

5-05251 Monai: Richieste di restituzione di somme percepite dai titolari di pensione minima INPS.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare concerne le procedure adottate dall'INPS per il recupero della somma aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) prevista dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127), nei confronti di alcune categorie di pensionati.

Il predetto decreto-legge ha infatti previsto la corresponsione, a decorrere dall'anno 2007, in presenza di determinate condizioni reddituali, di una somma aggiuntiva in favore di pensionati ultrasessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

In base a quanto previsto dalla vigente normativa, l'INPS eroga tali prestazioni sui redditi riferiti all'anno del pagamento della quattordicesima mensilità; trattasi quindi di redditi presunti che solo in un momento successivo possono essere verificati attraverso l'incrocio con quelli effettivamente dichiarati all'Agenzia delle entrate.

Pertanto – come espressamente comunicato dall'INPS ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento – il pagamento della somma aggiuntiva è stato effettuato in via provvisoria, in attesa di verificare il diritto e la misura del beneficio concesso, sulla scorta dei redditi definitivi dell'anno 2008. Tale informazione, peraltro, viene espressamente fornita ai soggetti interessati, all'atto dell'erogazione della prestazione.

Con le verifiche iniziate nel mese di luglio 2010, l'INPS ha effettuato il confronto fra l'importo erogato sulla base dei redditi presunti e l'importo effettivamente spettante a ciascun beneficiario, sulla base dei redditi consolidati riferiti all'anno 2008. Nel corso del mese di maggio 2011 la verifica è stata completata anche con riferimento a tutti i soggetti esclusi dalla precedente elaborazione di controllo, a seguito della trasmissione dei dati reddituali da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tali verifiche hanno determinato:

la convalida dell'erogazione, nel caso in cui i redditi dichiarati non superassero i limiti stabiliti;

il conguaglio, a credito o debito del pensionato, nel caso in cui il reddito dichiarato abbia comportato la rideterminazione dell'importo a suo tempo erogato;

la revoca della prestazione, nel caso di superamento dei limiti reddituali, ovvero di omessa dichiarazione da parte del beneficiario della prestazione.

L'INPS ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati l'esito delle verifiche, informando che il recupero dell'intero importo aggiuntivo erogato ovvero di parte dello stesso, a seguito dell'accertamento dei redditi dichiarati, sarebbe stato effettuato in forma rateale (cinque rate).

In tal senso, va ricordato che le iniziative volte ad ottenere la restituzione delle somme corrisposte senza titolo, sono da ricondurre al più generale potere-dovere, cui è tenuto l'INPS, nell'adottare le op-

portune misure per ricondurre alle entrate del bilancio dello Stato importi già erogati ai cittadini in mancanza dei necessari requisiti di legge.

In definitiva, occorre sottolineare che sussiste in capo all'Istituto un vero e proprio dovere di richiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite.

In caso contrario, l'Istituto assumerebbe esso stesso una responsabilità nei confronti dell'Amministrazione centrale e la responsabilità stessa ricadrebbe, a titolo

di danno erariale, in capo ai dirigenti e ai funzionari che non abbiamo ottemperato al dovere di recupero.

In ogni caso si rassicura l'onorevole interrogante che la problematica rappresentata è all'attenzione dell'amministrazione che rappresento e si garantisce, al contempo, che sarà cura dei nostri uffici continuare a vigilare sull'evoluzione e il corretto svolgimento delle procedure, sia pure nel necessario rispetto della normativa vigente.